

STATUTO

**LA CROCE VERDE 2015
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS PABILLONIS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANLURI CA VIALE RINASCITA 15

Numero REA: CA - 286722

Codice fiscale: 03640930925

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-11-2017 - Statuto completo	2
--	---

	Repertorio n. 73.057	
	Raccolta n. 29.730	
	Allegato "B"	
	STATUTO DELLA COOPERATIVA	
	"La Croce Verde 2015 Cooperativa sociale Onlus Pabillonis"	
	TITOLO I	
	Costituzione - Sede - Durata - Scopi	
	Art. 1 - Costituzione e denominazione	
	E' costituita, in conformità ai principi ed alla disciplina	
	della mutualità e senza fini di lucro, una società cooperati-	
	va sociale con denominazione "LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS" .	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI, li-	
	bro V, del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione,	
	si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2519, comma 2,	
	C.C..	
	Art. 2 - Sede	
	La Cooperativa ha sede nel comune di Sanluri .	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	del Comune indicato con semplice decisione del Consiglio di	
	Amministrazione abilitato alle conseguenti dichiarazioni ne-	
	cessarie presso l'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta	
	invece ai Soci decidere il trasferimento della sede in un co-	
	mune diverso da quello indicato.	
	1	

	Con decisione del Consiglio di Amministrazione la Cooperati-	
	va potrà istituire o sopprimere sedi operative, filiali, a-	
	genzie, uffici di rappresentanza e succursali, sia in Italia	
	sia all'estero.	
	Il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Cooperativa,	
	è quello risultante dal Libro Soci.	
	Art. 3 - Durata	
	La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2066.	
	La durata potrà essere prorogata, una o più volte, con deli-	
	bera dell'Assemblea straordinaria.	
	Art. 4 - Scopi ed oggetto sociale	
	La Cooperativa è retta è disciplinata secondo il principio	
	della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata	
	ed ha per scopo quello di ottenere tramite l'esercizio in	
	forma associata dell'impresa, continuità d'occupazione lavo-	
	rativa e miglioramento delle condizioni economiche, sociali e	
	professionali per i propri soci.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e per-	
	segue l'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	mana ed all'integrazione sociale dei cittadini mediante la	
	gestione di servizi socio/sanitari, assistenziali ed educati-	
	vi e di tutte le attività connesse e ad essa riconducibili ai	
	sensi dell'art. 1 lettera A) della legge 8.11.91 n° 381.	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come	
	2	

	sopra definita nonchè i requisiti e gli interessi dei soci	
	come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo	
	svolgimento delle seguenti attività:	
	1. Offrire nel contesto territoriale il servizio di interven-	
	to tempestivo, diretto alle persone che hanno necessità di un	
	aiuto urgente, assicurando l'immediatezza degli interventi di	
	pronto soccorso professionale grazie ad autoambulanze con	
	personale qualificato a bordo.	
	2. Effettuare l'attività di trasporto sanitario di soccorso	
	dei cittadini non trasportabili con i mezzi comuni di tra-	
	sporto o con mezzi speciali, nei seguenti casi:	
	a. Trasporto ordinario in ospedale o a casa di cura conven-	
	zionata;	
	b. trasporto in regime di day hospital o presso presidi ambu-	
	latoriali di diagnosi e cura anche convenzionati;	
	c. trasporto di soggetti in trattamento dialitico;	
	d. trasporto per dimissione da strutture ospedaliere;	
	e. trasporto di assistiti ricoverati per trattamenti terapeu-	
	tici o esami diagnostici non effettuabili in loco;	
	f. trasporto urgente di sangue e materiale biologico.	
	3. Effettuare l'attività di trasporti sanitari programmati	
	non urgenti, quando il medico curante certifichi la sussi-	
	stenza delle condizioni cliniche che richiedano il trasporto	
	protetto.	
	4. Effettuare il trasporto in emergenza richiesto dalla cen-	
	3	

	trale operativa di pronto soccorso che ha ricevuto la richie-	
	sta del soccorso o quando, avendo preso in carico il pazien-	
	te, la centrale operative si è già accordata con l'unità	
	dell'ospedale di destinazione individuato allo scopo.	
	5. Svolgere servizi di assistenza domiciliare e servizi tute-	
	lari, provvedendo alla realizzazione di un sistema integrato	
	di interventi domiciliari a carattere sociale, teso a favori-	
	re la permanenza nel proprio ambiente di vita, di soggetti	
	che, per particolari contingenze o per non completa autosuf-	
	ficienza, non siano in grado anche temporaneamente di otte-	
	nere il pieno soddisfacimento delle esigenze personali e	
	domestiche.	
	6. Assistenza educativa intesa come un'articolazione del ser-	
	vizio di assistenza domiciliare. Essa è mirata ad aiutare la	
	famiglia a svolgere meglio il suo ruolo, affiancandola nei	
	casi di carenze sotto il profilo educativo. Ha la finalità di	
	favorire la permanenza del minore nella propria famiglia col-	
	laborando con essa nell'assolvimento dei propri compiti edu-	
	cativi. La destinazione del servizio è indirizzata a quelle	
	famiglie che necessitano di risposte in ordine a difficoltà	
	incontrate dai figli nell'ambito scolastico e relazionale. Si	
	propone come una risorsa di sostegno e di aiuto, rivolta a	
	sopperire alle carenze educative ed organizzative anche con-	
	tingenti, della famiglia, che si ripercuotono negativamente	
	sui minori, sulla frequenza e sul loro rendimento scolastico.	
	4	

	Tale servizio è particolarmente rivolto ai minori a rischio	
	in età compresa tra i 6 e i 14 anni, con priorità per quelli	
	segnalati dalla Magistratura Minorile.	
	7. Attivare servizi socialmente utili quali asili nido, scuo-	
	le materne e servizi di dopo asilo e dopo scuola, istituendo	
	anche un servizio di mensa.	
	8. Curare la preparazione di pasti e di servizi di lavanderia	
	per soggetti anziani parzialmente o totalmente non autosuffi-	
	cienti e disabili.	
	9. Gestire, curare o istituire, un servizio di scuolabus per	
	minori o inabili, provvedendo anche all'accompagnamento degli	
	stessi ai soggiorni climatici, gite e viaggi organizzati.	
	10. Svolgere l'attività di conduzione e gestione di strutture	
	di accoglienza (Comunità Alloggio; Case Protette; R.S.A.;	
	Centri di aggregazione sociale per anziani , bambini, giovani	
	e disabili; Centri diurni; Strutture per bambini e disabili;	
	Asili nido; Scuole Materne; Servizi di dopo scuola e dopo	
	asilo).	
	11. Svolgere il servizio di animazione ludico/culturale, di	
	assistenza sociale, educativa e psicologica.	
	12. Promuovere, istituire e gestire servizi di segretariato	
	sociale, compresa anche la conduzione di indagini statistiche	
	sia di tipo demografico, sia di tipo socio/economico, sia di	
	tipo storico e culturale.	
	13. Organizzare momenti culturali/artistici/ludici: convegni,	
	5	

	conferenze e incontri culturali (anche video collegati), mo-	
	stre, cinema e teatro, concerti e discoteche, eventi	
	sportivi.	
	14. Provvedere all'aggiornamento dei soci e non soci tramite	
	corsi di formazione e qualificazione degli operatori mirati	
	alla crescita professionale e di riflesso alla elevata qua-	
	lità dei servizi offerti alla popolazione.	
	15. Svolgere attività di formazione sull'educazione sanitaria	
	per conto di scuole pubbliche e /o private, al fine di una a-	
	deguate informazione sulle modalità di attivazione di una e-	
	mergenza sanitaria, come collaborare con l'operatore del 118	
	e come facilitare l'arrivo dei soccorritori sul posto.	
	16. Provvedere all'attivazione di corsi di formazione a favo-	
	re sia dei giovani che degli anziani che di imprese singole o	
	associate per una adeguata formazione sia sanitaria che anti-	
	infortunistica degli stessi.	
	17. Provvedere all'attivazione di tutti i servizi che abbiano	
	valenza di pronto soccorso sociale con particolare riferimen-	
	to ai soggetti anziani e ai portatori di handicaps.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti, negozi giuridi-	
	ci e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessari o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali ivi compresa la costituzio-	
	ne di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di proce-	
	6	

	ture di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo	
	o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge	
	31.01.1992 n° 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative.	
	La Società Cooperativa potrà inoltre:	
	- Acquistare, realizzare o prendere in affitto locali per lo	
	svolgimento della propria attività nonché macchinari e at-	
	trezzature utili e necessarie per il raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	- Aderire a Cooperative, Società, Consorzi ed organismi che	
	abbiano scopi similari a quelli della Società e che siano in-	
	tegrativi di essi;	
	- Assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di inve-	
	stimento e potenziamento dell'attività aziendale;	
	- Richiedere ed utilizzare le provvidenze, i finanziamenti e	
	i contributi disposti dall'Unione Europea, dallo Stato Ita-	
	liano, dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enti Loca-	
	li. La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed	
	i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	TITOLO II	
	Soci e quote	
	Art. 5 - Soci	
	Il numero dei soci non può essere inferiore, nè superiore ai	
	limiti stabiliti dalla legge.	
	7	

	Possono essere ammessi in qualità di Soci, tutti coloro che	
	intendono collaborare per perseguire gli scopi sociali del-	
	la Cooperativa.	
	All'interno della compagine sociale possono essere distinte	
	le seguenti categorie di soci:	
	1. Soci cooperatori: coloro che partecipano alle attività so-	
	ciali nelle forme di cui appresso.	
	- I Soci lavoratori sono coloro che partecipano alle atti-	
	vità sociali perché hanno maturato, o intendono maturare, una	
	capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	Cooperativa.	
	Il Socio lavoratore che intenda apportare prestazioni lavora-	
	tive retribuite stabilisce, contestualmente o successivamen-	
	te all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di	
	lavoro ulteriore ma non anche distinto, in forma subordinata	
	o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi	
	vigenti in materia di lavoro e contratti d'opera.	
	- I nuovi Soci possono essere ammessi in una categoria spe-	
	ciale, denominata "Socio in formazione", in funzione dell'in-	
	teresse alla loro formazione ovvero al loro inserimento lavo-	
	rativo nella Cooperativa. I nuovi Soci così riconosciuti	
	non possono superare un terzo del numero totale dei Soci.	
	Al Socio in formazione spetta il diritto di partecipare alle	
	Assemblee, ma non ha diritto di voto. Non gode del ristorno	
	dell'utile, non può essere eletto nel Consiglio di Ammini-	
	8	

	strazione. Al termine di un periodo massimo di 5 anni il nuo-	
	vo Socio è ammesso a godere i diritti che spettano ai Soci	
	lavoratori. L'Assemblea adotterà apposito regolamento interno	
	che determini i criteri e le modalità ed i percorsi profes-	
	sionali della formazione e dell'inserimento.	
	- Possono prestare la loro opera, nella realizzazione di at-	
	tività e servizi, anche Soci volontari, ai quali può essere	
	riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute e	
	documentate.	
	I Soci volontari non possono comunque superare il numero pre-	
	visto dalla Legge n. 381/91, art. 2 e successive integrazio-	
	ni. I Soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del	
	Libro Soci.	
	Possono essere ammessi in qualità di Soci cooperatori elemen-	
	ti tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessa-	
	rio al buon funzionamento della Cooperativa sociale.	
	2. Possono altresì essere soci, nei limiti di cui all'art.	
	2522 C.C., persone giuridiche, enti, organismi ed associazio-	
	ni i cui scopi siano finalizzati al sostegno ed allo sviluppo	
	della Cooperativa sociale.	
	E' fatto divieto ai Soci di svolgere attività concorrente a	
	quella della cooperativa.	
	Tuttavia il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle	
	leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro ed in	
	considerazione delle caratteristiche della tipologia del la-	
	9	

	voro instaurato, può autorizzare il Socio Lavoratore allo	
	svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi,	
	nonché, in qualità di Socio, presso altre cooperative.	
	Art. 6 - Modalità di Ammissione	
	Coloro che intendono essere ammessi in qualità di Soci devo-	
	no presentare al Consiglio di amministrazione della Coopera-	
	tiva domanda scritta contenente:	
	- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domici-	
	lio, cittadinanza - per le persone fisiche;	
	- denominazione, sede, legale rappresentante e data di costi-	
	tuzione per i soci non persone fisiche;	
	- l'ammontare della quota che si propongono di sottoscrivere;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare l'atto costitu-	
	tivo, lo Statuto sociale e gli eventuali regolamenti inter-	
	ni, e di accettare le deliberazioni legalmente adottate dagli	
	Organi sociali;	
	- l'indicazione dell'apporto che s'intenda dare nella Coope-	
	rativa, in conformità al presente Statuto ed all'apposito re-	
	golamento;	
	- l'accettazione esplicita della Clausola compromissoria di	
	cui agli articoli 40 e 41 del presente Statuto.	
	Art. 7 - Delibera di Ammissione	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti per l'ammissione e valutati i motivi che hanno de-	
	terminato la domanda dell'interessato, decide in merito.	
	10	

	In caso di accoglimento di una o più domande di ammissione	
	di nuovi Soci lavoratori, la delibera del Consiglio deve pre-	
	cisare se trattasi di assegnazione alla categoria speciale	
	dei Soci in formazione.	
	La delibera di ammissione, dev'essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata nel Libro Soci a cura del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.	
	Il neo ammesso deve versare almeno il valore nominale della	
	quota sottoscritta. Non adempiendosi tale obbligo entro	
	30 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio	
	di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda,	
	questa s'intende come nulla.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consi-	
	glio di Amministrazione, la delibera di rigetto deve essere	
	motivata e comunicata entro 60 giorni agli interessati. In	
	questo caso essi possono chiedere, entro i 60 giorni succes-	
	sivi alla comunicazione del diniego, che sull'istanza si pro-	
	nunci l'Assemblea, la quale, quando non appositamente convo-	
	cata, delibera sulle domande non accolte in occasione della	
	convocazione normale immediatamente seguente.	
	In sede di relazione al Bilancio, il Consiglio di Amministra-	
	zione illustra le ragioni delle delibere assunte relativamen-	
	te all'ammissione dei nuovi Soci.	
	Ogni socio è responsabile per gli obblighi sociali limitata-	
	mente alla quota sottoscritta e versata.	
	11	

	Art. 8 - Trattamento normativo ed economico dei Soci lavora-	
	tori	
	Il trattamento economico e normativo dei Soci lavoratori di	
	cui alla L. n. 142 del 2001, è determinato da apposito rego-	
	lamento, approvato dall'Assemblea dei Soci tenendo conto del-	
	la natura subordinata o diversa da quella subordinata del	
	rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i Soci lavoratori titolari di ulteriore	
	rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i	
	contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai	
	minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenen-	
	do, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro pre-	
	stato. Per i Soci lavoratori aventi rapporti di lavoro diffe-	
	renti da quello di lavoro subordinato, il trattamento com-	
	plessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e	
	quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di con-	
	tratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai com-	
	pensi medi in uso per prestazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economi-	
	co, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assem-	
	blea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire	
	le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, al-	
	tresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione	
	di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e	
	delle modalità richiamate dalla legge.	
	12	

	La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del Socio lavo-	
	ratore nell'ambito della propria struttura organizzativa fa-	
	vorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-	
	tive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzati-	
	ve che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei So-	
	ci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà delibe-	
	rare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavo-	
	rativa del Socio medesimo. L'eventuale periodo di inattività	
	sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo	
	neutro a tutti gli effetti.	
	Art. 9 - Obblighi e diritti dei Soci	
	I Soci devono contribuire al perseguimento degli scopi socia-	
	li, quindi concorrono alla gestione dell'impresa, partecipan-	
	do alla formazione degli Organi sociali ed alla definizione	
	della struttura di direzione e conduzione; inoltre essi par-	
	tecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle de-	
	cisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla rea-	
	lizzazione dei processi di produzione del servizio; contri-	
	buiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano	
	al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisio-	
	ni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le pro-	
	prie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo	
	stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle pre-	
	stazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	13	

	I Soci sono tenuti al versamento del valore della quota sot-	
	toscritta ed all'osservanza delle norme statutarie e delle	
	delibere prese dagli Organi sociali.	
	Ogni Socio è responsabile per gli obblighi sociali, limitata-	
	mente al valore corrispondente alla quota sottoscritta. I so-	
	ci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di	
	avere dal Consiglio di amministrazione notizie sullo svolgi-	
	mento degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia i libri sociali ed i documen-	
	ti relativi all'amministrazione.	
	Le decisioni dei Soci che non sono prese in conformità del-	
	la legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate	
	dai Soci che non vi hanno consentito entro 90 giorni dalla	
	loro trascrizione nel Libro delle decisioni dei Soci.	
	Art. 10 - Soci sovventori	
	Possono essere ammessi a far parte della cooperativa soci	
	sovventori, alle condizioni e con le limitazioni previste	
	dall'articolo 4 della legge 31. 01. 1992 n. 59 e successive	
	modifiche ed integrazioni.	
	I soci sovventori sono iscritti in una apposita sezione del	
	libro soci.	
	Art. 11 - Cessazione della qualità di Socio	
	I soci cessano di appartenere alla Cooperativa per reces-	
	so, per esclusione, per morte.	
	Art. 12 - Recesso di Socio	
	14	

	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 e dall'art.	
	2530 C.C., il diritto di recesso è esercitabile, conformemen-	
	te all'art. 2532 c.c., dal Socio che non sia più in grado di	
	operare per il raggiungimento degli scopi sociali, dai Soci	
	che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione e in tutti	
	gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla Società.	
	Il Socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne di carenza dei presupposti per il legittimo recesso, può	
	ricorrere alla procedura di conciliazione secondo l'art.	
	40 dello Statuto.	
	Art. 13 - Esclusione del Socio	
	L'esclusione del Socio può essere deliberata dal Consiglio	
	di Amministrazione:	
	a. contro i soci che non ottemperino alle disposizioni del	
	presente statuto e dei regolamenti od alle deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti	
	che non consentano la prosecuzione - nemmeno temporanea -	
	del rapporto;	
	b. nel caso di mancato pagamento della quota sottoscrit-	
	ta (art. 2531 c.c.);	
	c. nel caso previsto dall'art. 2533, comma 1, n. 2, c.c.,	
	in particolare per la mancata partecipazione a due riunioni	
	consecutive di Assemblea, senza giustificato motivo;	
	15	

	d. contro i soci che, non espressamente autorizzati a	
	ciò, svolgano attività in concorrenza o contraria agli inte-	
	ressi sociali;	
	e. contro i soci che arrechino un qualche danno materiale	
	e/o morale alla Cooperativa;	
	f. negli altri casi previsti dallo Statuto o dall'atto costi-	
	tutivo;	
	g. in caso di sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera con-	
	ferita, o di perimento del bene conferito, o di fallimen-	
	to, interdizione, inabilitazione o condanna interdittiva del	
	socio ai sensi degli artt. 2286 e 2288 c. c.;	
	h. negli altri casi di grave inadempienza delle obbligazioni	
	o di mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione sociale, casi di cui all'art. 2533 c.c.,	
	L'esclusione è debitamente comunicata al Socio, con raccoman-	
	data, entro 30 giorni dalla data della deliberazione del Con-	
	siglio di Amministrazione.	
	Contro la delibera di esclusione il Socio può instaurare pro-	
	cedura di conciliazione, secondo le modalità di cui al-	
	l'art. 40, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della co-	
	municazione di esclusione.	
	La proposizione dell'istanza, comunque, non ha effetto so-	
	spensivo del provvedimento di esclusione.	
	Art. 14 - Rimborso della quota	
	Nel caso di recesso, esclusione o morte di un Socio (appli-	
	16	

	candosi in quest'ultimo caso il primo comma dell'art. 2534	
	C.C.) il rimborso della quota ha luogo sulla base del Bilan-	
	cio dell'esercizio in cui si scioglie il rapporto sociale,	
	entro 180 giorni dall'approvazione dello stesso.	
	In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore nomina-	
	le della quota posseduta (eventualmente ridotto in proporzio-	
	ne alle perdite imputabili allo stesso).	
	Art. 15 - Cessione delle quote	
	Le quote non possono essere cedute con effetto verso la So-	
	cietà senza preventiva autorizzazione del Consiglio di ammi-	
	nistrazione. Si applica l'art. 2530 C.C..	
	Non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto e vinco-	
	lo, dovendosi considerarle vincolate a favore della Coopera-	
	tiva a garanzia delle obbligazioni contratte dai Soci verso	
	di essa.	
	La Cooperativa potrà incamerare le quote dei Soci inadempien-	
	ti e morosi sino alla copertura del suo credito, senza forma-	
	lità di legge.	
	TITOLO III	
	Patrimonio sociale - Riserve - Bilancio - Utili	
	Art. 16 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito da:	
	a. capitale sociale, formato da un numero illimitato di quo-	
	te, del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti	
	stabiliti dalla legge;	
	17	

	b. riserva legale, costituita dall'accantonamento degli uti-	
	li di gestione;	
	c. eventuali riserve straordinarie;	
	d. fondi costituiti da cespiti acquisiti gratuitamente, la-	
	sciti, donazioni e contributi di qualsiasi natura, fondi di	
	dotazione e similari;	
	e. fondo per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione	
	o il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4, comma	
	1, Legge 59/92.	
	Art. 17 - Riserve e Divieto di distribuzione	
	Le riserve sono destinate a coprire eventuali perdite ed al-	
	l'eventuale reintegrazione del capitale sociale.	
	Durante la vita della Cooperativa ne è vietata la distribu-	
	zione ai Soci, così come allo scioglimento della stessa.	
	Art. 18 - Esercizio sociale ed approvazione del Bilancio	
	L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
	provvederà, entro i termini di legge, alla redazione del Bi-	
	lancio che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'As-	
	semblea secondo le disposizioni degli articoli 26 e seguenti.	
	Le valutazioni patrimoniali dovranno essere fatte secondo	
	legge e con criteri di oculata prudenza.	
	I dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo	
	eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, dovranno es-	
	18	

	sere riportati separatamente.	
	Art. 19 - Destinazione degli utili	
	Gli utili di esercizio vanno devoluti come segue:	
	a. al fondo di riserva legale, comunque indivisibile, il	
	30% (trenta per cento);	
	b. ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, secondo le misure e le modalità previste	
	dalla Legge n. 59/92;	
	c. ai fondi indivisibili tra i soci a copertura di rischi	
	particolari od in previsione di eventuali oneri futuri;	
	d. ai Soci, quale dividendo, in quote ragguagliate al capita-	
	le effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, ma	
	in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni po-	
	stali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;	
	e. a remunerazione dei Soci sovventori, per un importo pari	
	al dividendo da riconoscere ai Soci operatori aumentato di	
	due punti;	
	f. ad eventuali trattamenti economici aggiuntivi (ristorni	
	per i soci lavoratori), nei limiti e con le modalità previ-	
	ste dalle norme speciali per la cooperazione, come pure nei	
	limiti e con le modalità adottate dal regolamento interno ap-	
	provato dall'Assemblea dei Soci;	
	g. ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sotto-	
	scritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge per il	
	mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.	
	19	

	In caso di perdite di esercizio, la conseguente riduzione	
	del capitale sociale comporta la riduzione del valore nomina-	
	le delle quote dei Soci sovventori limitatamente alla parte	
	di perdita che eccede il valore nominale complessivo del ca-	
	pitale ordinario.	
	In particolare, la Cooperativa:	
	a. non potrà distribuire dividendi in misura superiore a	
	quella prevista dalla legge e dal presente statuto sociale;	
	b. non potrà distribuire le riserve fra i Soci;	
	c. dovrà provvedere alla devoluzione del patrimonio resi-	
	duo, in caso di liquidazione, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, o secondo le al-	
	tre modalità previste dalla legge, dedotti soltanto il capi-	
	tale versato, nonché i dividendi eventualmente maturati.	
	Art. 20 - Provvedimenti in caso di perdita	
	In momenti di particolare difficoltà della Cooperativa, i So-	
	ci che apportano il loro lavoro possono - validamente e pro -	
	tempore - rinunciare a parte del proprio trattamento economi-	
	co, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti dispo-	
	sizioni di legge in materia, nonché previa deliberazione da	
	parte dell'Assemblea di un piano di crisi.	
	Se, in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminui-	
	to di oltre un terzo, il Consiglio di Amministrazione deve	
	convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportu-	
	ni provvedimenti.	
	20	

	All'Assemblea dev'essere sottoposta una relazione del Consi-	
	glio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della	
	Cooperativa, con le osservazioni, ove nominato, del Colle-	
	gio dei Sindaci; copia della relazione e delle osservazioni	
	deve essere depositata nella sede della Cooperativa almeno 8	
	giorni prima dell'Assemblea, perché i Soci possano prender-	
	ne visione.	
	Nell'Assemblea il Consiglio di Amministrazione deve dare con-	
	to dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della re-	
	lazione di cui al periodo precedente.	
	Se, entro l'esercizio successivo, la perdita non risulta di-	
	minuita a meno di un terzo, l'Assemblea convocata per l'ap-	
	provazione del Bilancio, deve ridurre il capitale in propor-	
	zione delle perdite accertate.	
	In mancanza, il Consiglio di Amministrazione e, se nomina-	
	ti, i Sindaci devono chiedere al Tribunale di Cagliari che	
	venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle	
	perdite risultanti dal Bilancio.	
	Se, per la perdita di cui sopra il capitale risulta completa-	
	mente eroso, il Consiglio di Amministrazione deve convocare	
	senza indugio l'Assemblea per deliberare la riduzione del ca-	
	pitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una ci-	
	fra non inferiore al minimo di legge.	
	TITOLO IV	
	Assemblea e decisioni dei Soci - Consiglio di Amministrazione	
	21	

	Collegio dei Sindaci	
	Art. 21 - Organi sociali	
	Sono organi della Cooperativa:	
	1. l'Assemblea dei Soci;	
	2. il Consiglio di Amministrazione;	
	3. il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	Art. 22 - Assemblea dei Soci	
	Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie o straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo.	
	L'avviso deve essere affisso nella sede e fatto pervenire ai Soci almeno 8 giorni prima dell'Assemblea, al recapito risultante dal Libro dei Soci, con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quindi anche mediante fax o posta elettronica.	
	Anche in mancanza di tali adempimenti, l'Assemblea è validamente costituita quando siano rispettate le condizioni di cui all'art. 2366 c.c.	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro i 120 gior-	
	22	

	ni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società e in caso di redazio-	
	ne del bilancio consolidato, l'Assemblea potrà essere convo-	
	cata eccezionalmente entro, e non oltre, 180 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	In tal caso il Consiglio di Amministrazione precisa le ragio-	
	ni della dilazione nella relazione sulla situazione della co-	
	operativa e sull'andamento della gestione di cui all'art.	
	2428 c.c..	
	L'Assemblea ordinaria si riunisce quante volte il Consiglio	
	di Amministrazione lo ritenga opportuno e/o anche quando ne	
	sia fatta domanda a norma dell'art. 2367 c.c..	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo en-	
	tro 30 giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 23 - Assemblea ordinaria - Compiti	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a. approva il Bilancio consuntivo e, se del caso, anche quel-	
	lo preventivo;	
	b. procede alla nomina ed alla revoca degli Organi sociali;	
	c. delibera sulla responsabilità dei Consiglieri e dei Sinda-	
	ci, se nominati;	
	d. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente Statu-	
	to o dalle norme speciali in materia di cooperazione e coope-	
	23	

	razione di lavoro;	
	e. decide per la destinazione degli utili;	
	f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.	
	Art. 24 - Assemblea straordinaria - Compiti	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del-	
	lo Statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento	
	anticipato e sulla messa in liquidazione della Cooperati-	
	va, nonché sulla nomina, sulla sostituzione, sui compensi e	
	sui poteri dei liquidatori.	
	Art. 25 - Validità dell'Assemblea	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima con-	
	vocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la	
	metà più uno dei soci aventi diritto di voto, in seconda con-	
	vocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.	
	Sono valide le deliberazioni sugli oggetti all'ordine del	
	giorno che abbiano avuto il voto favorevole della maggioran-	
	za dei soci presenti e rappresentati.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati i so-	
	ci che hanno riportato il numero maggiore di voti; a pa-	
	rità di voti si procede ad ulteriore votazione.	
	L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in pri-	
	ma convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno	
	la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda	
	convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, salvo	
	diversa disposizione di legge.	
	24	

	Nelle Assemblee straordinarie sono valide le deliberazioni	
	che abbiano avuto il voto favorevole dei tre quinti dei so-	
	ci presenti e/o rappresentati.	
	Art. 26 - Modalità di votazione	
	Per la votazione si procederà con il sistema dell'alzata di	
	mano, fatta eccezione per quelle relative alla nomina, alla	
	revoca e alla responsabilità dei Consiglieri e dei Sindaci,	
	se nominati, che si svolgono a scrutinio segreto.	
	Art. 27 - Diritto di voto e deleghe	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano i-	
	scritti da almeno 90 giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, quale che sia il valore della	
	quota sottoscritta.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro so-	
	cio, non Amministratore o Sindaco, ma con diritto di vo-	
	to, mediante delega scritta che deve essere presentata prima	
	dell'inizio della riunione.	
	Ogni Socio può rappresentare per delega fino a due Soci.	
	Art. 28 - Svolgimento dell'Assemblea e Verbalizzazioni	
	Le Assemblee sono di norma presiedute dal Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o da altro	
	Socio eletto dagli intervenuti.	
	L'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante e, se necessa-	
	rio, due scrutatori.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere tempestivamente	
	25	

	riportate a verbale e sottoscritte dal Presidente dell'Assem-	
	blea e dal Segretario.	
	Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redat-	
	to dal Notaio, scelto dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 29 - Consiglio di Amministrazione	
	La Cooperativa è amministrata dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne, che è formato da 3 a 5 componenti, scelti tra i soci.	
	Nella formazione del Consiglio potrà essere mantenuto l'equi-	
	librio numerico tra i Soci che prestano la propria atti-	
	vità lavorativa per la Cooperativa ed altri Soci.	
	Il numero dei Consiglieri è stabilito con apposita delibera	
	dell'Assemblea, prima della loro elezione.	
	I Consiglieri sono nominati per il periodo non superiore a	
	quello consentito legalmente e scadono alla data dell'Assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al-	
	l'ultimo esercizio della loro carica.	
	Ciascun Consigliere può essere rieletto.	
	È tenuto a comunicare le proprie dimissioni il Consigliere	
	che non partecipi, ingiustificatamente e consecutivamente,	
	ad almeno quattro riunioni del Consiglio di Amministrazione	
	e/o il Consigliere che perda la qualità di socio.	
	Tali eventi possono altresì costituire motivo di revoca dal-	
	l'incarico.	
	I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Per il completamento del Consiglio di Amministrazione, nei	
	26	

	casi di posto vacante, si osservano le disposizioni di cui	
	all'art. 2386 c.c..	
	Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno un Presi-	
	dente, un Vice-Presidente ed un Segretario per durata pari	
	a quella del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 30 - Modalità di Convocazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	o da chi ne fa le veci, tutte le volte che egli lo reputi ne-	
	cessario ed utile, oppure quando ne sia fatta domanda per i-	
	scritto da almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera consegnata non meno	
	di 3 giorni prima della data fissata, oppure, in caso d'ur-	
	genza, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, da spe-	
	dirsi almeno due giorni prima della riunione.	
	L'avviso di convocazione deve essere inviato con le stesse	
	modalità anche ai Sindaci effettivi, se nominati.	
	Le adunanze sono comunque valide se tutti i Consiglieri ed	
	i Sindaci effettivi sono presenti alla seduta, anche se non	
	sia stato dato preavviso regolare.	
	Per la validità delle delibere del Consiglio è necessaria	
	la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Nelle votazioni, a parità di voti, prevale il voto del Presi-	
	dente.	
	27	

	Art. 31 - Compiti e funzioni del Consiglio	
	Al Consiglio di Amministrazione spettano tutte le funzioni	
	ed i poteri demandategli dalla legge e dal presente Statuto	
	per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa	
	sociale, nonché per tutti gli atti idonei al raggiungimento	
	degli scopi sociali che non siano di specifica competenza	
	dell'Assemblea.	
	È comunque riservata ai Soci la decisione di compiere opera-	
	zioni che comportino una sostanziale modificazione dell'og-	
	getto sociale determinato nello Statuto o una rilevante modi-	
	ficazione dei diritti dei Soci.	
	In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:	
	a. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea	
	dei Soci;	
	b. redigere ogni anno i Bilanci consuntivo e, eventualmen-	
	te, consolidato, assieme alla relazione sui criteri seguiti	
	nella gestione sociale;	
	c. redigere i regolamenti interni. Essi, quando non costitui-	
	scono parte integrante dell'atto costitutivo, sono approvati	
	dall'Assemblea che delibera con le maggioranze previste per	
	le assemblee straordinarie;	
	d. deliberare circa atti o contratti e convenzioni relativi	
	all'attività sociale;	
	e. conferire procure per determinati atti o categorie di at-	
	ti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio	
	28	

	di Amministrazione al successivo art. 32;	
	f. nominare eventuali responsabili tecnici ed amministrati-	
	vi della Cooperativa, scegliendoli anche tra professionisti	
	non Soci;	
	g. costituire commissioni tecnico-consultive con facoltà ese-	
	cutive in virtù di specifico mandato del Consiglio di Ammini-	
	strazione;	
	h. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei Soci, nonché il trasferimento, la cessione, il rimborso	
	e l'incameramento delle quote;	
	i. deliberare l'eventuale adesione della Cooperativa ad Asso-	
	ciazioni od Organismi;	
	j. acquistare, vendere, permutare beni immobili e mobili; ri-	
	chiedere gli affidamenti bancari; contrarre mutui attivi e	
	passivi; accettare lasciti e donazioni di qualsiasi natura.	
	I Consiglieri di Amministrazione, in occasione dell'approva-	
	zione del Bilancio di esercizio, devono indicare specifica-	
	mente:	
	1. nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c., i crite-	
	ri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento del-	
	lo scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazio-	
	ni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci e, e-	
	ventualmente, le ragioni della dilazione disposta per l'ap-	
	provazione del bilancio oltre i 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale;	
	29	

	2. nella nota integrativa al bilancio, devono documentare	
	le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c..	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei	
	suoi poteri al Presidente o al Vice-Presidente o ad altri	
	Consiglieri. Non possono essere oggetto di delega i poteri	
	nelle materie previste dall'art. 2381 c.c. e quelli in mate-	
	ria di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci, nonché le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.	
	I delegati dovranno riferire nella prima riunione del Consi-	
	glio circa l'esecuzione dei mandati ricevuti.	
	Le deliberazioni del Consiglio sono riportate tempestivamente	
	nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	di Amministrazione e sono firmate dal Presidente e dal Segre-	
	tario.	
	Art. 32 - Presidente - Funzioni e Compiti	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge un ruo-	
	lo di sintesi e propulsione per le attività del Consi-	
	glio; rappresenta legalmente la Cooperativa di fronte a terzi	
	ed in giudizio, innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, Am-	
	ministrativa e Finanziaria.	
	Egli, pertanto, è autorizzato a riscuotere pagamenti di o-	
	gni natura ed a qualsiasi titolo, da pubbliche Amministrazio-	
	ni o da privati, rilasciandone quietanza liberatoria. Previa	
	deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può stipula-	
	re contratti e convenzioni sia con Enti pubblici che con pri-	
	30	

	vati.	
	Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori al-	
	le liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti	
	a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa ed in qual-	
	siasi grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che	
	specifichi anche gli atti per i quali disporre con procu-	
	ra, il Presidente potrà nominare procuratori nelle persone di	
	altri Consiglieri oppure di dipendenti con funzioni direttive.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente e, in	
	mancaza o nell'assenza di questi, ad altro Consigliere desi-	
	gnato dal Consiglio e, in mancanza di designazione, al Consi-	
	gliere più anziano di età.	
	Art. 33 - Collegio dei Sindaci/Revisore Contabile	
	Il Collegio dei Sindaci è costituito nel rispetto della nor-	
	mativa speciale in materia di vigilanza alla cooperazione	
	e, soltanto, qualora normative di legge lo prescrivano come	
	organo obbligatorio.	
	Nel caso in cui la Cooperativa non sia tenuta o non deliberi	
	comunque di procedere alla nomina del Collegio dei Sindaci il	
	controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore	
	contabile o da una società di revisione iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero della giustizia.	
	L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assem-	
	31	

	blea, la quale determina il corrispettivo spettante al revi-	
	sore o alla società di revisione per l'intera durata dell'in-	
	carico. L'incarico ha la durata stabilita in sede di nomina	
	nei limiti di legge, con scadenza alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio dell'incarico.	
	Nel caso in cui, invece, sia nominato il Collegio Sindacale,	
	il controllo contabile spetta al collegio dei Sindaci a nor-	
	ma dell'art. 2409-bis c.c., l'organo si compone tutto di re-	
	visori contabili secondo il dettato del medesimo articolo.	
	I sindaci sono rieleggibili.	
	Art. 34 - Funzioni e Compiti del Collegio dei Sindaci	
	Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della legge	
	e dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni socia-	
	li.	
	I Sindaci, se nominati, partecipano alle riunioni del Consi-	
	glio di Amministrazione ed alle Assemblee, conformemente al-	
	la previsione dell'art. 2405 c.c. ed adempiono tutti gli uf-	
	fici loro affidati dalla legge.	
	Il Collegio dei Sindaci vigila altresì sul rispetto dei prin-	
	cipi di corretta amministrazione ed in particolare sull'ade-	
	guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e conta-	
	bile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamen-	
	to. Qualora sia nominato, il Collegio dei Sindaci esercita il	
	controllo contabile della Cooperativa.	
	32	

	Il Collegio dei Sindaci deve redigere la relazione al Bilan-	
	cio con l'indicazione dei criteri seguiti dal Consiglio di	
	Amministrazione per la gestione sociale della Cooperativa	
	formulando altresì un principio sulla coerenza delle scelte	
	operate con i principi di corretta amministrazione.	
	I Sindaci possono, in ogni momento, procedere ad atti di i-	
	spezione e di controllo ai sensi dell'art. 2403 bis.	
	Art. 35 - Azione sociale di responsabilità	
	L'azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di Am-	
	ministrazione o del Collegio dei Sindaci può essere esercita-	
	ta da soci che rappresentino almeno un terzo del capitale so-	
	ciale.	
	TITOLO V	
	Modifiche, scioglimento e liquidazione	
	Art. 36 - Modificazioni	
	La Cooperativa non può modificare la propria natura di coope-	
	rativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta	
	l'automatica messa in liquidazione.	
	Art. 37 - Modalità di Scioglimento	
	La Cooperativa potrà sciogliersi anche prima del termine	
	fissato:	
	- quando si verifichi la perdita di almeno due terzi del ca-	
	pitale versato;	
	- quando lo scioglimento sia votato dalla maggioranza di al-	
	meno i tre quinti dei Soci presenti e rappresentati in un'As-	
	33	

	semblea straordinaria convocata espressamente allo scopo.	
	In caso di scioglimento della società, la stessa Assemblea	
	nominerà un liquidatore, preferibilmente scelto tra i So-	
	ci, stabilendone i poteri ed i compensi.	
	Art. 38 - Devoluzione del Patrimonio	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale netto, risultante dal Bilancio di liquidazione, de-	
	dotto soltanto il capitale versato da rimborsare ai So-	
	ci, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi di legge.	
	Per quanto non è regolato dal presente Statuto, valgono le	
	disposizioni legislative vigenti in materia.	
	Art. 39 - Requisiti mutualistici	
	Le clausole mutualistiche previste nel presente Statuto	
	- particolarmente agli artt. 17, 19 e 38 - sono inderogabili	
	e devono essere di fatto osservate.	
	TITOLO VI	
	Clausola Compromissoria	
	Art. 40 - Tentativo di conciliazione	
	I Soci sono obbligati ad esperire preventivamente una proce-	
	dura di conciliazione in merito ad ogni controversia tra So-	
	ci nonché tra società e Soci quando insorgono sull'applica-	
	zione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel	
	presente Statuto o nei regolamenti.	
	Sono escluse da tale previsione le vertenze relative a rap-	
	34	

	porti di lavoro che sono affidate alle procedure conciliative	
	previste dalla normativa del lavoro e dalle leggi speciali in	
	materia di soci lavoratori.	
	È fatto obbligo di devolvere la questione alla Camera di Com-	
	mercio di Cagliari, conformemente agli articoli 38 e seguen-	
	ti D. Lgs. n. 5/2003.	
	Rientrano nella presente norma anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.	
	Art. 41 - Giudizio arbitrale	
	Preclusa o fallita la procedura di conciliazione, i Soci sono obbligati a rimettere a decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci nonché tra società e Soci quando insorgono sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti o derivanti dalle deliberazioni legalmente prese, fatta eccezione per le questioni inerenti diritti indisponibili.	
	L'istanza per la nomina degli arbitri del giudizio arbitrale va rivolta al Presidente del Tribunale di Cagliari.	
	Per ogni singola controversia si provvede, con la partecipazione degli arbitri e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il ter-	
	35	

37 di 37